

ASSOCIAZIONE UNALTROMONDO OdV

Sede in Sesto San Giovanni (MI) – CF 13345040151

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 05 GIUGNO 2019

Il giorno 05 giugno 2019 alle ore 20.00 l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione UNALTROMONDO OdV, si è riunita in seconda convocazione in via Rovani n. 283 a Sesto San Giovanni (MI), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione delle modifiche statutarie al fine essenzialmente degli adeguamenti previsti dalla riforma del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117, e successive integrazioni)

Alle ore 20.10 il Presidente Michele Monaco dà inizio ai lavori ed assume, come da statuto, la presidenza dell'Assemblea. Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara valida l'Assemblea e nomina Eleonora Maria Scabbia come segretario verbalizzante.

Risultano presenti o rappresentati con delega 28 soci su 31 (vedi allegato nr. 1), precisamente:

- 15 Soci PRESENTI

- 13 Soci RAPPRESENTATI CON DELEGA

Il Presidente dichiara che, ai sensi dell'art. 7 comma 5 dello Statuto associativo, l'assemblea può essere considerata valida ed avere inizio.

Alle ore 20.15 ha quindi inizio la riunione dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente illustra ai presenti l'ordine del giorno ed in particolare:

1. **Approvazione delle modifiche statutarie al fine essenzialmente degli adeguamenti previsti dalla riforma del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117, e successive integrazioni)**

Iniziando la sua esposizione, il Presidente illustra agli intervenuti le proposte modifiche allo statuto sociale, finalizzate essenzialmente all'adeguamento alle previsioni della riforma del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117, e successive integrazioni), con conseguente adozione di un nuovo statuto associativo, nel testo approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente del 13 maggio 2019.

Il segretario precisa che le ipotesi di modifica dello statuto ricalcano quanto consigliato e precisato negli incontri esplicativi sulla riforma del Terzo Settore tenuti dal Ciessevi nei mesi scorsi.

Si evidenzia che in particolare le modifiche sostanziali allo statuto riguarderanno:

- la denominazione che verrà variata in "UnAltroMondo Organizzazione di Volontariato", in sigla "UnAltroMondo OdV", così come previsto dall'art. 32, n. 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117, Codice del Terzo Settore;
- la precisazione che le attività svolte rientrano nell'ambito di quelle di interesse generale di cui alle lettere i, n, u, v, w dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- i diritti e obblighi degli associati, al fine di prevedere anche il diritto degli associati di esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, 3 comma del Codice del Terzo Settore;
- la disciplina in materia di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, secondo quanto previsto dall'art. 9 D. Lgs. n. 117/2017;

- la previsione di un organo di controllo e di un organo di revisione contabile secondo quanto previsto dall'art30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017, eleggibili dall'assemblea nel momento che l'associazione soddisfi le condizioni previste dai suddetti articoli.

Si procede quindi alla lettura uno per uno di tutti gli articoli del nuovo statuto (vedi allegato n.2), sottoponendoli alla ratifica dell'assemblea.

Tutti e 19 gli articoli, con l'eccezione dell'art. n. 4, vengono approvati dall'assemblea all'unanimità. Per quanto riguarda l'articolo n. 4, le socie Franca Banti e Gabriella Venturini, ritengono che sia più corretto dare l'accesso completo a tutti i libri sociali, includendo quindi anche la possibilità di estrarre copia di ogni documento, invece che di darne solo la visione.

Il socio Marco Stucchi chiarisce che lo scopo di dare la sola visione, serve a garantire la riservatezza dei documenti sociali e quindi a tutelare l'associazione in caso di dispute con alcuni soci.

Per quanto riguarda questo art. la votazione ha registrato quindi il voto di approvazione di tutti i soci con l'eccezione delle due socie Franca Banti e Gabriella Venturini, che sono rimaste ferme nella loro posizione.

L'art.4 viene comunque approvato dalla maggioranza assoluta dei soci.

Il presidente informa l'Assemblea che il nuovo statuto sarà depositato all'Agenzia delle Entrate e inviato alla Regione Lombardia presso i cui registri l'associazione è iscritta.

Alle ore 22.15 nessun altro prendendo parola e null'altro essendovi da deliberare, la riunione è sciolta previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Eleonora Maria Scabbia

Eleonora Maria Scabbia

IL PRESIDENTE

Michele Monaco

Michele Monaco



AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I MILANO - UT Milano 1

Registrato in data 20/6/18 Serie 3 N. 4753
Con € ESENTE

Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

IL FUNZIONARIO
Michela MUSCATELLO (*)

(*) firma su delega del Direttore provinciale; Daniela Paola Cammelli

20 GIU. 2019

N	Pagamento quota sociale 2019 in regola	NOME	delega per / num. deleghe
1	06/02/2019	Michele MONACO	PRESENTE + 2 deleghe
2	09/04/2019	Giuseppe ESPOSITO	ELEONORA SCABBIA
3	ok	Elena TALPO	—
4	28/03/2019	Mauro Umberto MONACO	MICHELE MONACO
5	05/04/2019	Rosella PESSINA	Delega Eleonora Scabbia
6	29/03/2019	Ernestina TONANI	PRESENTE
7	ok	Mariaelena ASTA	—
8	01/04/2019	Marco STUCCHI	PRESENTE
9	10/04/2019	Rita DAL PASSO	MICHELE MONACO
10	06/02/2019	Eleonora Maria SCABBIA	PRESENTE + 1 delega
11	27/02/2019	Alessandra GALIMBERTI	PRESENTE
12	01/04/2019	Hildegard MAYER	PRESENTE
13	01/04/2019	Erasmus BORGOGNI	PRESENTE + 2 deleghe
14	01/04/2019	Riccardo Lennart Niels BORGOGNI	PRESENTE
15	01/04/2019	Daniilo BORGOGNI	ERASMO BORGOGNI
16	01/04/2019	Anna GALASSINI	ERASMO BORGOGNI
17	01/04/2019	Federico (Lars) BORGOGNI	HILDEGARD MAYER
18	12/04/2019	Maria PEROSINO	ALESSANDRA GALIMBERTI
19	12/04/2019	Giuseppe LANINO	ALESSANDRA GALIMBERTI
20	08/04/2019	Michele PESCE	PRESENTE + 2 deleghe
21	08/04/2019	Francesco VITTORI	PRESENTE + 2 deleghe
22	08/04/2019	Valentina BASSETTI	MICHELE PESCE
23	21/01/2019	Gabriella VENTURINI	PRESENTE
24	21/01/2019	Franca BANTI	PRESENTE
25	08/04/2019	Anna Lisa FASOLINI	FRANCESCO VITTORI
26	08/04/2019	Mauro MANENTI	FRANCESCO VITTORI
27	29/03/2019	Anna LOCATELLI	PRESENTE
28	08/04/2019	Serena SPAGNUOLO	—
29	02/04/2019	Paola MORRICONE	PRESENTE
30	08/04/2019	Mariagrazia BERTOLOTTI	MICHELE PESCE
31	09/04/2019	Luca MUSSI	PRESENTE

STATUTO dell'associazione UnAltroMondo OdV

Art.1 – Costituzione

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, con sede in Sesto San Giovanni, l'associazione denominata "UnAltroMondo, Organizzazione di Volontariato", in sigla "UnAltroMondo OdV", di seguito detta associazione.
2. L'associazione:
 - persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro e la sua struttura è democratica;
 - svolge in via principale le attività di interesse generale indicate nel successivo articolo e quelle a loro direttamente connesse;
 - le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
 - utilizza il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 8 comma 1 del d.lgs. 117/2017;
 - ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017;
 - in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo, individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
1. L'associazione ha durata illimitata; lo scioglimento eventuale sarà deliberato dall'Assemblea straordinaria.
2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Sesto San Giovanni non comporta modifica statutaria salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli enti competenti.

Art.2 – Finalità e attività

L'obiettivo principale dell'associazione è la promozione di attività di interesse generale per la tutela dei diritti sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. **Tali attività** vengono realizzate sia in Italia sia nei paesi in via di sviluppo e, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017, **hanno come oggetto:**

- a) **La promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett. w) art. 5 del D.Lgs.117/2017) e **la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata** (lett. v) art. 5 del D.Lgs.117/2017);
- b) **la cooperazione allo sviluppo** (lett.n) art. 5 del D.Lgs.117/2017) attraverso lo sviluppo di campagne e di progetti di cooperazione in campo sociale, sanitario, educativo a favore delle fasce disagiate delle popolazioni nei paesi in via di sviluppo. I progetti nel campo dell'istruzione riguarderanno soprattutto Stati con alto tasso di analfabetismo e comprenderanno anche l'Organizzazione di corsi di alfabetizzazione informatica. A tale scopo si prevede l'installazione e il mantenimento di opportune infrastrutture logistiche e tecnologiche, acquistate o ricevute in donazione secondo quanto previsto dal successivo articolo 13. Tutte le attività promosse si svolgeranno attraverso la formazione di gruppi di

volontari del luogo e la collaborazione con associazioni già presenti sul posto, che si auto-organizzeranno per raggiungere gli obiettivi proposti. In una prima fase, l'associazione si occuperà di appoggiare tali attività attraverso aiuti economici e materiali, mentre a pieno regime si ha l'obiettivo di ottenere l'autofinanziamento delle attività stesse da parte dei volontari del posto;

- c) **il sostegno a distanza** (lett. u) art. 5 del D.Lgs.117/2017), che può essere scolastico, sanitario, materiale, portato avanti tramite responsabili in loco e in modo continuativo, per favorire l'accesso all'istruzione e alle cure mediche di bambini disagiati, villaggi, classi o scuole dei paesi in via di sviluppo grazie all'appoggio finanziario e materiale di individui, gruppi, classi o scuole italiane;
- d) **l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale messe in atto dall'associazione (lett. i) art. 5 del D.Lgs.117/2017), per esempio incontri di formazione e aggiornamento dei volontari in Italia e nei paesi in via di sviluppo, la promozione di attività di sensibilizzazione e informazione sui temi della cooperazione e delle relazioni internazionali tra Nord e Sud del mondo, di educazione al volontariato e alla solidarietà a livello locale e internazionale; la produzione e distribuzione di pubblicazioni anche periodiche, pellicole e registrazioni riguardo allo svolgimento delle proprie attività; la promozione di attività culturali e artistiche, in Italia e nei paesi in via di sviluppo, per favorire lo scambio culturale fra le popolazioni, l'organizzazione di seminari, convegni, conferenze, mostre, dibattiti, viaggi e visite guidate, riunioni, proiezioni, feste sociali, gare, tornei, spettacoli e manifestazioni artistico-culturali;
- e) In Italia l'associazione si potrà anche occupare **dell'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti** (lett. r) art. 5 del D.Lgs.117/2017).

Per promuovere tutte queste attività si prevedono viaggi periodici dei volontari e dei soci dell'Associazione ai quali saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

L'Associazione potrà avvalersi di tutti i mezzi di comunicazione esistenti per divulgare le proprie iniziative e richiedere contributi per finanziare le proprie attività.

E' previsto il trasporto per conto proprio o di terzi, di materiali sia destinati all'attuazione di ordinari progetti di cooperazione allo sviluppo, che utili ad interventi straordinari in situazioni d'emergenza (siccity, carestie, altre calamità naturali, rivolgimenti politici e sociali).

Si prevede l'adesione e la partecipazione dell'Associazione ad organismi o enti che svolgano attività analoghe o connesse a quelle dell'Associazione.

Art.3 - Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 d.lgs 117/2017 sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche (che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia) e le ODV le quali aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendono collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore e altri enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV. I soci sono tenuti al versamento dell'annuale quota associativa stabilita dall'Assemblea.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

2. I soci non possono svolgere attività retribuite.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione e i regolamenti approvati dai suoi organi.

4. La richiesta di iscrizione, corredata dall'impegno di rispettare e accettare il contenuto del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV, nonché dal versamento della quota associativa annuale, deve essere approvata dal Consiglio Direttivo che entro 30 giorni comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso all'assemblea ordinaria entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione che può essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 gg dalla data del ricevimento dell'istanza. All'appellante dovrà essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni /recesso volontario;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per un intero anno solare;
- morte;
- indegnità deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Le dimissioni da socio devono essere comunicate in forma scritta al Consiglio Direttivo, che provvede alla cancellazione del nominativo del socio dal libro dei soci. Il recesso ha effetto immediato.

L'indegnità, causa di esclusione da socio, sarà dichiarata qualora il socio si comporti in modo non conforme ai principi dettati dal presente Statuto o comunque derivanti da delibera dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.

L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo contesta per iscritto al socio gli addebiti. Se entro 30 (trenta) giorni il socio avanza delle contestazioni sulla sua esclusione il caso verrà discusso e risolto all'Assemblea dei Soci consentendo al socio il diritto di difesa. L'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del socio escluso.

Il socio receduto o escluso decade automaticamente da qualsiasi carica o funzione sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

6. La qualità di socio si perde anche per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione.
7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote sono comunque intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.4 – Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, ad accedere alle cariche associative, a svolgere le attività preventivamente concordate e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea, a prestare le attività preventivamente concordate.
3. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo quanto previsto da apposita delibera del Consiglio Direttivo. In ogni caso il socio deve presentare una richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, che risponderà entro 30 giorni. La presa visione è esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art.5 – Organi dell'Associazione

La struttura organizzativa dell'Associazione si articola come segue::

- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente del Consiglio Direttivo;
- Organo di Controllo, qualora nominato;
- Organo di Revisione, qualora nominato.

Art.6 – Assemblea dei soci

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci, può essere ordinaria o straordinaria.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (email oppure raccomandata/fax).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione. E' ammessa la partecipazione tramite video conferenza o altri strumenti di collegamento a distanza, alle condizioni previste dalla legge e purché sia possibile verificare l'identità dei soci che partecipano e votano.
6. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
7. Ciascun socio ha diritto a un solo voto e non può essere portatore di più di tre deleghe.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
9. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere e revocare il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - c) eleggere e revocare l'Organo di Controllo;
 - d) eleggere e revocare l'Organo di Revisione;
 - e) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - f) approvare il bilancio preventivo;
 - g) approvare il bilancio consuntivo;
 - h) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
 - i) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego, di adesione o di esclusione dall'associazione;
 - j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'articolo 28 del codice del Terzo settore e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) ratificare le norme di funzionamento presentate dal Consiglio Direttivo.
 - l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
10. L'assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;

- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione di cui al successivo articolo 16.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art.7 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 5 a 8 membri. Esso può cooptare altri 3 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi.
4. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta via email.
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 4, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
6. In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità fra i voti favorevoli e contrari a una qualsiasi proposta, al presidente spetta l'onere e l'onore di decidere.

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- assumere il personale;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione e sottoporle a ratifica dell'Assemblea;
- redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e/o di urgenza;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'associazione;
- dirigere le attività delle sedi operative e delle sedi di rappresentanza in Italia ed all'estero;
- deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune;
- istituire o sopprimere sedi operative e sedi di rappresentanza in Italia ed all'estero;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale ai sensi dell'art. 26 comma 7 del DLgs 117/2017.

Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni al potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può anche riunirsi per Videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Art.8 – Presidente

1. Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 7, comma 4 e articolo 8, comma 4.
3. Il Presidente ha potere di firma e rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità e/o di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art.8 – Segretario

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro la metà del mese di aprile;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale.

Art.9 – Durata e gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate.
2. Nel caso di decesso, dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa di un Consigliere, gli altri Consiglieri provvederanno a nominare un socio che lo sostituisca, utilizzando prioritariamente la lista dei non eletti.
3. Eventuali sostituzioni o cooptazioni effettuate nel corso del biennio sono da sottoporre a ratifica nella prima Assemblea utile e decadono insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo allo scadere del biennio medesimo.

Art.10 – Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche (es. università, ministeri);
 - contributi di organismi internazionali (es. fondi dell'Unione Europea);
 - donazioni e lasciti testamentari;

- entrate derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da campagne di finanziamento o da iniziative di beneficenza;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
 - entrate derivanti da attività istituzionali e/o connesse;
 - gestione di attività commerciali e produttive marginali, i cui proventi vengano impegnati per intero nel finanziamento delle attività;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del codice del terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente.

Art.11 – Libri sociali e registri

L'associazione deve tenere le seguenti scritture:

- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

L'associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo qualora questo sia stato nominato.

L'associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.12 – Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte all'organizzazione delle attività dell'associazione. Essi non sono elettori, e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.13 – Bilancio o rendiconto

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
3. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
4. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art.14 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.15 – Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercitare il controllo contabile;
 - d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.16 – L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.17 – Modifiche allo statuto e scioglimento dell'Associazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
2. Lo scioglimento, e quindi la liquidazione dell'associazione può avvenire:
 - per delibera dell'Assemblea straordinaria;
 - per raggiungimento dello scopo associativo;
 - per impossibilità di raggiungere gli scopi associativi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo quanto previsto dall'art 2 comma 2 dello statuto salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art.18 – Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art.19 – Legge applicabile

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento al Codice Civile, alle leggi vigenti ed in particolare al D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.